

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA

Oggetto: Accordo contrattuale tra l'AST Ancona e lo stabilimento Terme San Vittore S.p.A. di Genga (AN) per l'erogazione di prestazioni termali, anni 2025-2026.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore U.O.C. Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare lo schema di accordo tra l'AST Ancona e lo stabilimento Terme San Vittore S.p.A. di Genga (AN) per l'erogazione di prestazioni termali negli anni 2025-2026, allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale.
3. Lo schema di accordo con Terme San Vittore per gli anni 2025-2026, nelle more dell'approvazione dell'Accordo Nazionale e della DGRM di recepimento dello stesso, è stato redatto alle stesse condizioni giuridiche ed economiche di cui all'accordo sottoscritto per gli anni 2023-2024.
4. Di prendere atto che il costo di cui alla presente determina viene imputato per ciascuno dei due anni 2025 e 2026 come segue: per € 673.123,24 al conto 0505110101 (acquisto di prestazioni di assistenza termale per residenti regionali) e per € 123.739,96 al conto 0505110103 (acquisto di prestazioni di assistenza termale per residenti extraregionali) del bilancio economico di questa AST di Ancona per l'anno 2025 e per l'anno 2026.
5. Precisare che l'accordo contrattuale con Terme San Vittore, previsto con validità temporale per gli anni 2025 e 2026, è sottoposto a risoluzione anticipata nel caso di applicazione, durante il periodo di validità, della normativa in materia di concorrenza (D.M. Salute 19/12/2022 e s.m.i.).
6. Stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni sul contenuto degli accordi, viene data facoltà al Dirigente U.O.C. Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari di modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati.
7. Trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:
 - ai Direttori dei Distretti dell'AST Ancona;
 - al Dirigente U.O.C. Flussi informativi dell'AST Ancona.
8. Dare atto che la presente determina, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale.
9. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giovanni Stroppa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Sonia Piercamilli)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

(Dr. Massimo Mazzieri)



Distretto di Fabriano - U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari**Normativa di riferimento:**

- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.
- Legge n. 449 del 27/12/1997
- Legge n. 323 del 24/10/2000 di riordino del settore termale
- Direttiva n. 1 prot. 2683 ASUR/DG del 22/02/2008
- DGRM n. 1065 del 22/09/2014, "Recepimento Intesa della Conferenza Stato - Regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge 24/10/2000, n. 323, sull'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015.... Accordo con gli stabilimenti termali della Regione Marche anni 2013 - 2015"
- L.R. n. 21 del 30 settembre 2016 "Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"
- D.P.C.M. 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza"
- DGRM n. 1357 del 20/11/2017 di recepimento dell'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016-2018
- R.R. n. 1 del 01/02/2018 "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"
- DGRM n. 1292 del 28/10/2019 di recepimento dell'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021
- DGRM 1571 del 16/12/2019 "LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale di Autorizzazione delle Strutture ospedaliere ed extraospedaliere che erogano prestazioni in regime ambulatoriale, degli stabilimenti termali e degli studi professionali di cui al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 21/2016 (parte B)"
- DGRM 1572 del 16/12/2019 "Legge regionale n. 21/2016, e ss.mm.ii, Capo III, Art. 16 - Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio - sanitarie previste all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2"
- DGRM 934 del 26/07/2021 relativa a misure di sostegno alla liquidità aziendale degli stabilimenti termali regionali, anni 2020-2021
- L.R. n. 19 del 08/08/2022 di riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale
- Decreto Ministero Salute 19/12/2022 "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accREDITamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie"
- DGRM n. 491 del 13/04/2023 di recepimento dell'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024
- Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023
- D.G.R.M. n. 1411 del 30/09/2023 "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 - Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022"
- L. 23 febbraio 2024, n. 18, articolo 4, comma 7 bis di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30/12/2023 n. 215 (Milleproroghe)
- DGRM 1450 del 30/09/2024 "L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 - Modifica della DGR 1411/2023
- DGRM 1703 del 11/11/2024 "D. Lgs. 171/2016 e L. R. 19/2022 - Definizione degli obiettivi dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale e del DIRMT per l'anno 2024 e approvazione dei criteri relativi alla procedura di valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi per l'anno 2024"
- Legge 193 del 16/12/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023)
- Decreto Legge 202 del 27/12/2024 (cosiddetto Decreto Milleproroghe)
- Nota della Regione Marche acquisita al prot. AST 748 del 03/01/2025 ad oggetto "DGR 1450/2024-Proroga del termine per la presentazione delle richieste dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private".

PREMESSA

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo inteso alla regolazione dei rapporti giuridico-economici e tecnico-sanitario finalizzato alla committenza di prestazioni sanitarie, viene elaborato, proposto e sottoscritto congiuntamente dai Direttori dei Distretti dell'AST Ancona e dal Dirigente



dell'U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari dell'AST Ancona, i quali ne assumono la responsabilità per quanto di rispettiva competenza e nella loro precipua qualità.

Motivazioni giuridiche

L'art. 15, comma 1 della legge 5 agosto 2022, n. 118 ha modificato l'art. 8-quater, comma 7 e l'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, per cui i soggetti privati interessati alla sottoscrizione degli accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni assistenziali per conto e a carico del SSN sono individuati mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. Tale selezione deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale.

L'art. 5 del Decreto Ministero Salute 19/12/2022 attribuiva alle Regioni il termine di nove mesi dalla pubblicazione dello stesso decreto (decorrenti dal 31/12/2022) per adeguarsi alle disposizioni introdotte dal citato art. 15, comma 1, L.118/2022 e nello stesso tempo precisava che gli accordi contrattuali stipulati prima dell'adeguamento degli ordinamenti regionali restano efficaci fino alla scadenza contrattualmente stabilita.

Il Decreto Minist. Salute 26/09/2023 ha prorogato al 31/03/2024 il termine assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguarsi alle disposizioni sulla concorrenza; in seguito la legge n. 18 del 23/02/2024, art. 4, comma 7 bis ha prorogato lo stesso termine al 31/12/2024.

La Regione Marche con nota assunta al prot. AST Ancona n. 748 del 03/01/2025 "DGR 1450/2024 - Proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private", ha dato conto:

- della L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) che sospende l'efficacia delle disposizioni in materia accreditamento e accordi contrattuali con il SSN, cd. Decreto "concorrenza", fino al termine dell'attività del Tavolo di lavoro e comunque non oltre il 31/12/2026
- del D.L. 202 del 27/12/2024 (cd. Decreto Milleproroghe) in forza del quale il termine per l'adeguamento delle Regioni al DMS "concorrenza" è prorogato al 31/12/2025
- della automatica proroga al 31/12/2025 del termine di cui alla DGRM 1450/2024, per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio secondo i vigenti manuali di autorizzazione.

La suddetta nota specifica altresì che per tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie che vogliano avere un accordo contrattuale con il SSR tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP, alla richiesta di autorizzazione all'esercizio, allegando cronoprogramma di adeguamento.

In merito a quanto sopra si prende atto che lo stabilimento termale San Vittore di Genga (AN) è titolare di accreditamento istituzionale fin dal 2012, come da decreto 43/DSS del 18/04/2012; da ultimo il decreto della Regione Marche, DS Autorizzazioni e Accreditamenti, n. 132 del 22/05/2025 "ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI LIVELLO BASE CON PRESCRIZIONI - STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "TERME DI SAN VITTORE DI GENGA" ha riconosciuto allo stabilimento termale l'accreditamento secondo i nuovi manuali.

Tenuto conto che:

- la legge n. 323/2000 di riordino del sistema termale prevede che, stante la specificità e particolarità delle prestazioni termali, deve essere salvaguardata l'unitarietà del sistema termale a livello nazionale, attraverso appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle aziende termali, accordi che diventano efficaci attraverso il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
- in seguito alla L. n. 311/2004 e s.m.i. le tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale vengono definite con cadenza triennale dall'accordo stipulato ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L. 24/10/2000, n. 323.



L'ultimo Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali nel triennio anni 2022-2024, di cui all'Intesa espressa dalla Conferenza Stato-Regioni in data 14/09/2022, ha adeguato le tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali a decorrere dal 01/01/2022, confermando i tetti regionali di spesa precedentemente fissati.

La DGRM n. 491 del 13/04/2023, recependo l'Accordo Nazionale di settembre 2022, ha contestualmente approvato lo schema di accordo quadro regionale per gli anni 2022-2024 con le Organizzazioni rappresentative degli Stabilimenti Termali marchigiani, mantenendo il criterio della compensazione sia tra gli stabilimenti termali regionali che nell'ambito del budget del singolo stabilimento.

E' tuttora in via di definizione l'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali, che andrà poi recepito con delibera di Giunta regionale Marche.

L'ultimo accordo con lo stabilimento termale San Vittore di Genga è stato approvato per gli anni 2023-2024 con determina CS AST Ancona n. 965 del 26/06/2023, ai sensi della citata DGR 491/2023.

Considerato che, come previsto dall'art. 20, comma 5 della L.R. n. 21/2016 "fino alla stipula dei nuovi accordi continuano a valere gli ultimi accordi stipulati" e che lo stabilimento termale sta erogando prestazioni in regime di convenzione con questa AST AN.

Visto che Terme San Vittore con Decreto DS Autorizzazioni e Accreditamenti, n. 132 del 22/05/2025 ha conseguito l'accreditamento base con prescrizioni, ai sensi della DGRM n. 1572 del 16/12/2019 e s.m.i..

Per quanto sopra, nelle more dell'approvazione dell'Accordo Nazionale e della DGRM di recepimento dello stesso, si ritiene opportuno procedere alla stipula dell'accordo contrattuale con Terme San Vittore per gli anni 2025-2026, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche di cui all'accordo approvato per gli anni 2023-2024, per un budget totale annuo di € 796.863,20, distinto in € 673.123,24 per residenti marchigiani ed € 123.739,96 per extraregione.

Restano salve ed impregiudicate ulteriori e difformi disposizioni nazionali, regionali o aziendali, che troveranno automatica applicazione.

Si precisa che l'accordo contrattuale con Terme San Vittore allegato al presente atto, previsto con validità temporale per gli anni 2025 e 2026, è sottoposto a risoluzione nel caso di applicazione anticipata della normativa in materia di concorrenza.

L'istruttoria del presente atto, considerata l'ampia valenza e la complessità della materia dallo stesso trattata, è stata espletata dalla firmataria di Procedimento Coll. Amm.vo Maria Loredana Sargenti.

Si attesta l'avvenuta verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto.

Si richiede la pubblicazione all'*Albo on line* (comprensiva di tutti gli allegati come specificato nel campo "allegati")

Tutto ciò premesso si propone al Direttore Generale dell'AST Ancona l'adozione del seguente schema di determina:

DETERMINA

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare lo schema di accordo tra l'AST Ancona e lo stabilimento Terme San Vittore S.p.A. di Genga (AN) per l'erogazione di prestazioni termali negli anni 2025-2026, allegato al presente atto e che ne forma parte integrante e sostanziale.
3. Lo schema di accordo con Terme San Vittore per gli anni 2025-2026, nelle more dell'approvazione dell'Accordo Nazionale e della DGRM di recepimento dello stesso, è stato redatto alle stesse condizioni giuridiche ed economiche di cui all'accordo sottoscritto per gli anni 2023-2024.



4. Di prendere atto che il costo di cui alla presente determina viene imputato per ciascuno dei due anni 2025 e 2026 come segue: per € 673.123,24 al conto 0505110101 (acquisto di prestazioni di assistenza termale per residenti regionali) e per € 123.739,96 al conto 0505110103 (acquisto di prestazioni di assistenza termale per residenti extraregionali) del bilancio economico di questa AST Ancona per l'anno 2025 e per l'anno 2026.
5. Precisare che l'accordo contrattuale con Terme San Vittore, previsto con validità temporale per gli anni 2025 e 2026, è sottoposto a risoluzione anticipata nel caso di applicazione, durante il periodo di validità, della normativa in materia di concorrenza (D.M. Salute 19/12/2022 e s.m.i.).
6. Stabilire sin d'ora che per tutto quanto non espressamente previsto, laddove sia necessario apportare mere specificazioni e/o integrazioni sul contenuto degli accordi, viene data facoltà al Dirigente U.O.C. Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari di modificare lo schema di convenzione nei limiti sopra indicati.
7. Trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:
 - ai Direttori dei Distretti dell'AST Ancona;
 - al Dirigente U.O.C. Flussi informativi dell'AST Ancona.
8. Dare atto che la presente determina, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale.
9. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 28, comma 2, della L.R. 19/2022.

U.O.C. Strutture Private Accreditate
e Trasporti Sanitari
Dr.ssa Fiammetta Mastri

Il Direttore del Distretto 6
Dr. Antonio Merola

Il Resp.le del Procedimento
Dott.ssa Maria Loredana Sargenti

- ALLEGATI -

- 1 Allegato: Accordo contrattuale con lo stabilimento Terme San Vittore S.p.A. di Genga, anni 2025-2026.

